

Ordinanza n. 3854

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia ed altre disposizioni di protezione civile.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTO l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato Interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato "150° Anniversario dell'Unità d'Italia", con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

VISTO inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale è stata istituita una struttura di missione, denominata "Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attività programmate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di "grande

evento” per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia;

OMISSIS

DISPONE

omissis

Art. 3

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 dopo le parole “ soggetto attuatore” è aggiunto il seguente periodo: “ed al personale utilizzato dal medesimo Commissario delegato a cui potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attività effettivamente resa”.
2. Il Commissario delegato di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è autorizzato ad avvalersi del supporto di personale e mezzi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Ai fini della completa caratterizzazione e corretta individuazione delle destinazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’ambito delle attività in corso per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia, il deposito temporaneo dei rifiuti stessi può essere costituito, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e igienico-sanitario, anche in luogo prossimo a quello della relativa produzione, in deroga ai limiti quantitativi di deposito temporaneo.

omissis

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 03 marzo 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
f.to Silvio Berlusconi

Publicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale **n. 62** del
16-3-2010